

N. 3567

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori CURTO e LISI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 OTTOBRE 1998

Colorazione del latte in polvere
destinato all'alimentazione zootecnica

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge si pone l'obbiettivo di vietare la detenzione per uso alimentare umano del latte magro in polvere destinato ad uso zootecnico.

Tale divieto è riferito anche a qualsiasi prodotto che contenga mangimi nel quale sia presente il latte magro in polvere.

Il provvedimento inserisce anche l'obbligo della comunicazione all'Istituto di vigilanza del Ministero delle politiche agricole competente per territorio della destinazione ad uso zootecnico e della quantità relativa di latte impiegato.

L'articolo 3 prevede che la circolazione del latte e delle polveri di latte con destinazione alimentare non umana sia soggetta in

tutto il territorio dello Stato a bolletta di accompagnamento.

Questo provvedimento prevede anche che i formaggi freschi a pasta filata, anche quando non destinati ai consumatori finali, possano essere venduti, posti in vendita o messi altrimenti in commercio solo se appositamente confezionati all'origine, ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109.

Viene altresì resa obbligatoria ai laboratori artigianali e pizzeria l'indicazione del tipo di formaggio utilizzato.

Tutto questo, colleghi, per una più idonea regolamentazione del settore, motivo per cui chiedo la vostra adesione.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È vietato detenere per uso alimentare umano o destinare a tale uso il latte magro in polvere destinato ad uso zootecnico.

2. È vietato produrre, detenere per vendere, porre in vendita o mettere altrimenti in commercio, o cedere, a qualsiasi titolo, prodotti per l'alimentazione umana che contengono latte o latte magro in polvere destinato ad uso zootecnico, o che contengano mangimi nei quali sia presente il latte magro in polvere.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 5, è fatto divieto ai produttori di alimenti per il bestiame di utilizzare latte, latte scremato in polvere e latte scremato in polvere appositamente denaturato secondo le norme di cui al Regolamento (CEE) n. 986/68 del Consiglio, e successive modificazioni, non addizionati con un prodotto colorante, individuato nell'estratto di erba medica, in grado di garantire la riconoscibilità del prodotto.

4. Dalla medesima data di cui al comma 3, è vietato, sul territorio nazionale, detenere, vendere, detenere per vendere, porre in vendita o mettere altrimenti in commercio, o cedere a qualsiasi titolo latte o polveri di latte con destinazione alimentare non umana privi dell'additivo colorante di cui al medesimo comma 3.

5. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro della sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità, determina con proprio decreto la percentuale di prodotto colorante di cui al primo comma, utilizzabile per chilogrammi di latte e polveri di latte.

Art. 2.

1. È fatto obbligo a chi importa latte o polveri di latte comunicare, all'atto dello sdoganamento, alla dogana nonché, a mezzo lettera raccomandata, all'Istituto di vigilanza del Ministero per le politiche agricole competente per territorio, la destinazione ad uso zootecnico del latte stesso e la quantità di prodotto da destinare a tali utilizzi. Il cambiamento della destinazione dichiarata è subordinato alla preventiva autorizzazione del predetto Istituto di vigilanza.

2. I soggetti di cui al comma 1 devono, all'atto dello sdoganamento, alla dogana, contrassegnare in modo visibile ed indelebile gli imballaggi contenenti latte e polveri di latte ad uso zootecnico, indicando la destinazione ad uso non alimentare dello stesso, la quantità, il tipo ed il luogo finale di destinazione.

3. Il latte e le polveri di latte importate, a destinazione zootecnica, dovranno essere addizionati con l'additivo di cui all'articolo 1, entro ventiquattro ore dall'arrivo nell'azienda di trasformazione.

Art. 3.

1. La circolazione del latte e delle polveri di latte con destinazione alimentare non umana è soggetta, in tutto il territorio dello Stato, a bolletta di accompagnamento da staccarsi, a cura del venditore o dello speditore, da appositi libretti a madre e tre figlie, numerati e vidimati dal comune competente per territorio.

2. Delle tre figlie, la prima e la seconda devono essere inviate, a cura del venditore o dello speditore, rispettivamente al comune dell'ufficio per la repressione delle frodi del Ministero per le politiche agricole, competenti per territorio. L'invio di detti documenti può essere effettuato a mezzo raccomandata o di recapito manuale e deve avvenire nella stessa giornata del rilascio o, comunque, non oltre il giorno successivo,

non festivo, al rilascio stesso. La terza figlia accompagna la merce e deve essere consegnata dal trasportatore a chi riceve il prodotto. La madre è trattenuta dal venditore o speditore.

3. Detta bolletta deve riportare i nominativi del venditore, dello speditore e di colui che effettua il trasporto, nonchè il codice fiscale o il numero di partita IVA, il nominativo e l'indirizzo del destinatario, gli estremi di identificazione del mezzo di trasporto ed il suo esatto itinerario, la qualità e la quantità del prodotto e l'indicazione del periodo, nello spazio massimo di settantadue ore, in cui il trasporto stesso viene effettuato.

4. Il venditore o speditore deve accertare preventivamente l'effettiva identità del destinatario e del trasportatore, nonchè gli estremi di identificazione del mezzo di trasporto.

5. I produttori, gli importatori ed i grossisti e gli utilizzatori dei prodotti di cui al comma 1 devono tenere aggiornato un registro di carico e scarico assoggettato all'imposta di bollo, con fogli progressivamente numerati e vidimati, prima dell'uso, dal comune competente per territorio ed annotarvi tutte le introduzioni e le estrazioni all'atto in cui si verificano. Tali registri devono essere conservati, per un periodo non inferiore a tre anni dalla data dell'ultima registrazione ed essere esibiti ad ogni richiesta degli addetti alla vigilanza.

6. La mancata osservanza degli obblighi di cui al presente articolo comporta l'irrogazione di una sanzione amministrativa da lire 300.000 a lire 3.000.000.

Art. 4.

1. La conservazione, la lavorazione e l'impiego del latte e delle polveri di latte ad uso alimentare zootecnico devono avvenire in appositi locali a tale scopo predestinati ed autorizzati, previo sopralluogo, dalla competente autorità sanitaria locale.

Art. 5.

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro per le politiche agricole determina, con proprio decreto, l'introduzione del formaggio fresco a pasta filata, ottenuto da latte vaccino o da latte misto, con indicazione merceologica «mozzarella» nell'elenco dei formaggi a denominazione tipica di cui alla legge 10 aprile 1954, n. 125, e ne stabilisce le modalità di preparazione, secondo usi leali e costanti.

2. Con lo stesso decreto di cui al comma 1 vengono indicate le modalità di preparazione e l'esatta indicazione merceologica del cosiddetto «preparato alimentare filante» o «preparato per pizze e focacce».

3. Dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1 del presente articolo è vietato utilizzare la denominazione «mozzarella» per formaggi a pasta filata che non rispondano ai requisiti stabiliti dal decreto stesso.

4. I formaggi freschi a pasta filata, anche quando non destinati ai consumatori finali, possono essere venduti, posti in vendita o messi altrimenti in commercio, solo se appositamente preconfezionati all'origine, ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109.

5. È fatto obbligo a laboratori artigianali, pizzerie ed a coloro che impiegano formaggi freschi a pasta filata diversi dalla mozzarella, così come definita nel decreto di cui al comma 1, nella preparazione di altri prodotti, di fare espressa menzione, nell'indicazione degli ingredienti del prodotto alimentare finito, del tipo di formaggio utilizzato.

6. Salvo che il fatto non costituisca reato, coloro che violino le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento da lire 500.000 a lire 5.000.000. In caso di recidiva è applicata la sanzione della

sospensione dell'attività per un periodo non inferiore a sei mesi.

Art. 6.

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato chiunque viola le disposizioni di cui all'articolo 1 è punito con l'arresto fino ad un anno e con l'ammenda da lire 10 milioni a lire 100 milioni.

2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque viola le disposizioni di cui all'articolo 2 è punito con l'ammenda da lire 500.000 a lire 3.000.000.

3. Salva l'applicazione delle sanzioni previste nel comma 1, qualora le infrazioni di cui all'articolo 1 riguardino latte o latte in polvere che ha beneficiato dell'aiuto comunitario per essere destinato ad uso zootecnico, a colui che ha beneficiato dell'aiuto comunitario è applicata la sanzione amministrativa consistente nel pagamento dell'importo pari a tre volte quello dell'aiuto riscosso sui quantitativi di latte e di latte in polvere oggetto della violazione contestata.

4. È altresì disposta, nella sentenza di condanna, la confisca dei prodotti oggetto della violazione, dei mezzi adoperati a tale scopo, nonchè di tutto il materiale servito alla consumazione del reato.

Art. 7.

1. Le imprese di cui al quinto comma dell'articolo 3 del decreto ministeriale 20 agosto 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 256 del 17 settembre 1984, devono inviare all'organo di controllo territorialmente competente, con cadenza bimestrale, un resoconto delle attività effettivamente eseguite nello stabilimento negli ultimi due mesi.

Art. 8.

1. Sono abrogati:

a) gli articoli 2, 3, commi primo e secondo, 4, 5 e 6, comma primo, n. 2), 3), 4) e 5) della legge 11 aprile 1974, n. 138.

b) la legge 29 novembre 1965, n. 1330.